



CIRCOLARE TECNICA 03/07

Milano, 20 aprile 2007

OGGETTO: Anagrafe tributaria

A modifica e completamento della CT n. 02/07, si trasmettono in allegato ulteriori indicazioni in ordine al tema in oggetto.

Alcuni approfondimenti sono ancora in corso di svolgimento con riferimento al trattamento delle garanzie.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI	ABF FACTORING	Ettore SINNONA
	AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
	BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
	BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
	Banco di Desio e della Brianza	DIREZIONE GENERALE
	BCC FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
	CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI
	CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
	COFACE FACTORING ITALIA	DIREZIONE GENERALE
	CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
	EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
	ENEL.FACTOR	DIREZIONE GENERALE
	FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
	FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
	FERCREDIT	Rossella BOGINI
	FIDIS	Mauro BORGIALLO
	FORTIS COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
	GE COMMERCIAL FINANCE B. F.	DIREZIONE GENERALE
	GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
	IBM ITALIA SERV. FINANZIARI	Gianfranco LANZA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
	INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
	INTESA SANPAOLO	DIREZIONE GENERALE
	ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
	ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
	MCC	Marcello MESSINA
	MPS Leasing & Factoring	DIREZIONE GENERALE
	RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
	SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
	SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
	SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI
	SIS.PA.	Gianluigi RIVA
	TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI
	UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI
ASSOCIATI SOSTENITORI	SEFIN	Claudia NEGRI

L'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 4 aprile '07 la circolare 18/E al fine di fornire chiarimenti in ordine alle comunicazioni dei rapporti finanziari all'Anagrafe Tributaria, fornendo indicazioni specifiche su casistiche particolari, fra cui il factoring.

Ad una prima analisi, si rileva un sostanziale allineamento con i profili interpretativi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/9647 del 19 gennaio '07 forniti nella ns. Circolare Tecnica 02/07, in ordine all'inquadramento dell'operazione e all'individuazione dei rapporti. Si rilevano invece alcune divergenze in ordine agli aspetti tecnici della segnalazione, dovute in particolare alle modifiche introdotte dall'Agenzie delle Entrate nei tracciati record.

Analizzando la circolare 18/E in dettaglio, si segnala quanto segue:

- La circolare conferma l'inclusione del factoring nella categoria "finanziamenti" (cod. 18).
- I soggetti da segnalare, in quanto titolari di rapporti aventi carattere continuativo, sono i **cedenti**.

Con riferimento agli approfondimenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sul trattamento dei debitori ceduti, viene confermata la rilevazione dei **debitori ceduti dilazionati**.

Sul punto la circolare utilizza una terminologia (debitori con piano di rientro) che, ad una prima lettura, aveva sollevato qualche dubbio interpretativo.

Tuttavia la lettura combinata di questa previsione con il principio che deve trattarsi di rapporti avente carattere continuativo e formalizzati contrattualmente, declinata nella realtà operativa del factoring consente di confermare che questa formulazione vada intesa come debitori con cui si sono contrattualizzate dilazioni di pagamento (inclusi gli Enti Pubblici).

Eventuali definizioni di piani di rientro con il debitore hanno nell'ambito dell'operazione di factoring natura occasionale.

- Si conferma che la segnalazione riguarda il rapporto e pertanto la segnalazione del medesimo soggetto va ripetuta tante volte quanti sono i rapporti in essere, anche nell'ambito della stessa tipologia di rapporto. Tale fenomeno sarà particolarmente rilevante con riferimento ai debitori ceduti dilazionati che spesso sottoscrivono più contratti di dilazione in relazione ai vari cedenti da cui sono ceduti.
- Si conferma il trattamento delle garanzie esposto nella Circolare Tecnica Assifact. Vanno rilevate nella tipologia di rapporto 16 (il cui nome è rimasto invariato: "Crediti di firma") le garanzie ricevute e rilasciate, reali e personali. Sono incluse quelle rilasciate da banche e altri intermediari. Anche per questa tipologia di rapporti, il garante va segnalato tante volte quante sono le garanzie ricevute dal factor.
- La circolare 18/E chiarisce il trattamento dei rapporti intrattenuti con altri intermediari finanziari. Sul punto si conferma quanto già previsto dalla Circolare Tecnica Assifact. In sostanza e con specifico riferimento al factoring, si conferma l'obbligo di segnalazione nell'anagrafe tributaria dell'intermediario finanziario che riveste il ruolo di cedente o, eventualmente, debitore dilazonato.
- La circolare 18/E non tratta in modo esplicito la questione delle operazioni di factoring in pool. Resta confermato quanto espresso nella CT 02/07 ossia che solo la società capofila (colui che perfeziona in via esclusiva il rapporto di factoring col cedente) effettua la segnalazione del cedente nella categoria 18, mentre i partecipanti al pool non effettuano segnalazioni inerenti i rapporti tra partecipanti, i quali, pertanto non devono effettuare segnalazioni di sorta per detti rapporti.
- La circolare 18/E non tratta in modo esplicito nemmeno la questione dei rapporti con corrispondenti esteri. Resta pertanto confermato quanto espresso nella CT 02/07 ossia che nei rapporti con le "corrispondenti" estere, che sono disciplinati da convenzioni che



prevedono l'effettuazione di un servizio e pertanto escludono erogazioni di finanziamenti alla corrispondente, non sussistano i presupposti per effettuare alcuna segnalazione.

Con riferimento agli aspetti tecnici, si sono rilevate le seguenti differenze rispetto alla CT 02/07:

- È confermato l'impianto iniziale per i rapporti in essere al 31 dicembre 2006 ovvero quelli cessati nel periodo compreso tra il 1/1/2005 e 21/12/2006, per la cui comunicazione entro il 30 aprile '07 devono essere utilizzati i tipi record 1 o 4. Tale impianto non è confermato per i rapporti aperti e/o chiusi dal 1/1/2007 al 30/04/2007, per la cui comunicazione a maggio '07 devono essere utilizzati tutti i tipi record previsti (i 6 tipi record dettaglio + tipo record "7" in assenza di dati da comunicare).
- Differentemente da quanto riportato nella CT 02/07, vanno trasmessi tanti file quanti sono i tipi record valorizzati. Pertanto nel caso di mancata compilazione di un tipo record per assenza di informazioni, questo non va trasmesso.
- In caso di totale assenza di dati da comunicare (nessun record di dettaglio da 1 a 6 è stato valorizzato), l'Agenzia delle Entrate ha introdotto il valore "7" da indicare nel campo "tipologia di invio" dei record di testa e di coda.
- Gli Intermediari finanziari di nuova costituzione si ritiene debbano fare la segnalazione utilizzando il valore "7" da indicare nel campo "tipologia di invio" dei record di testa e di coda.
- A differenza di quanto indicato nella CT 02/07 per il trattamento dei rapporti che si aprono e chiudono nello stesso mese, si utilizza solo il tipo record 1 (o 4 in assenza di codice fiscale), valorizzando sia la data di apertura che di chiusura.
- Si rileva infine, con riferimento al progressivo record per l'identificazione del rapporto, che può essere assegnato un codice numerico personalizzabile e non necessariamente un progressivo di rilevazione nell'anagrafe tributaria, purchè esso sia univoco all'interno dei file. Questo significa che potrebbe essere utilizzato l'NDG o altro codice interno purchè identifichi univocamente il rapporto.
- Si evidenzia infine che nel caso di segnalazioni di anomalie da parte del software di controllo al momento dell'invio della segnalazione, è possibile trasmettere con un primo invio i record corretti e con un secondo invio, in un momento successivo, i record "anomali" opportunamente corretti.

